

Sentenza della Corte (Quinta. Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-855/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 69 – Esigibilità dell'IVA – Acquisto intracomunitario di carburanti – Obbligo di pagamento anticipato dell'IVA – Articolo 206 – Nozione di «acconti provvisori» – Articolo 273 – Esatta riscossione dell'IVA e lotta contro l'evasione – Margine di manovra per gli Stati membri]

(2021/C 462/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: G. Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dispositivo

Gli articoli 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso articolo 69.

⁽¹⁾ GU C 61 del 24.2.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di FO

(Causa C-906/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di talune disposizioni della normativa sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Mancata applicazione del regolamento ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri – Veicolo destinato a utilizzo misto – Articolo 19, paragrafo 2 – Sanzione extraterritoriale – Violazione constatata sul territorio di uno Stato membro commessa sul territorio di un altro Stato membro – Principio di legalità dei reati e delle pene – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Tachigrafo nel settore dei trasporti su strada – Articolo 15, paragrafo 2 – Obbligo di inserimento della carta del conducente – Articolo 15, paragrafo 7 – Obbligo di presentare su richiesta degli addetti ai controlli la carta del conducente – Mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo nei 28 giorni precedenti il giorno del controllo]

(2021/C 462/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parte nel procedimento penale principale

FO

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un conducente che effettua trasporti su strada rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento è tenuto ad esibire, su richiesta degli addetti ai controlli, la carta del conducente, i fogli di registrazione e tutte le informazioni relative al periodo costituito dal giorno del controllo e dai 28 giorni precedenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento n. 561/2006, anche nel caso in cui, durante tale periodo, il conducente abbia parimenti, con lo stesso veicolo, trasportato passeggeri nell'ambito di un servizio regolare di linea, il cui percorso non superi i 50 chilometri.
- 2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un'impresa di trasporto per un'infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione.

(¹) GU C 61 del 24.2.2020.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras»**

(Causa C-927/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 58, paragrafi 3 e 4 – Articolo 60, paragrafi 3 e 4 – Allegato XII – Svolgimento delle procedure di aggiudicazione – Scelta dei partecipanti – Criteri di selezione – Mezzi di prova – Capacità economica e finanziaria degli operatori economici – Possibilità per il capofila di un'associazione temporanea di imprese di avvalersi degli introiti ricavati da un appalto pubblico precedente rientrante nello stesso settore dell'appalto di cui al procedimento principale, anche quando questi non esercitava esso stesso l'attività rientrante nel settore oggetto dell'appalto di cui al procedimento principale – Capacità tecniche e professionali degli operatori economici – Carattere esaustivo dei mezzi di prova ammessi dalla direttiva – Articolo 57, paragrafo 4, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 – Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto – Iscrizione in un elenco di operatori economici esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Solidarietà tra i membri di un'associazione temporanea di imprese – Carattere personale della sanzione – Articolo 21 – Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice da un operatore economico – Direttiva (UE) 2016/943 – Articolo 9 – Riservatezza – Tutela dei segreti commerciali – Applicabilità alle procedure di aggiudicazione di appalti – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo]

(2021/C 462/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»

con l'intervento di: «Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB